

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE A R.L. VILLA NOVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AMANTEA CS LOCALITA'
VILLANOVA SNC

Numero REA: CS - 236189

Codice fiscale: 03446530788

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Regolamento approvato dall'Assemblea.	
	3) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare	
	prestabilito ed è formato da un numero illimitato e variabile di quote del va-	
	lore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero	
	zero).	
	Le comparenti dichiarano di sottoscrivere rispettivamente le seguenti quote:	
	- la Signora CARUSO Claudia una quota di Euro 700,00 (settecento virgola	
	zero zero);	
	- la Signora COCCIMIGLIO Giovanna una quota di Euro 700,00 (settecen-	
	to virgola zero zero);	
	- la Signora RIZZO Giuseppina una quota di Euro 700,00 (settecento virgola	
	zero zero).	
	4) L'organizzazione ed il funzionamento della Società Cooperativa sono sta-	
	biliti nei seguenti patti sociali:	
	"NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE VILLA NOVA"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE	
	A R.L. VILLA NOVA".	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Amantea (CS), all'indirizzo risultante	
	dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.	
	Gli Amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità	
	locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza	
	7	

	stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del	
	Comune sopraindicato.	
	Spetta, invece, all'assemblea dei soci, deliberare la istituzione di sedi secon-	
	darie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indica-	
	to.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e	
	dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme sulle società a responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilases-	
	santa) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha	
	scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett.	
	a) della legge 381/91.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgi-	
	mento delle risorse vive della comunità ed in particolar modo volontari, frui-	
	tori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo	
	modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione respon-	
	sabile dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la	
	8	

	gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità	
	di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, socia-	
	li e professionali.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio	
	della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperati-	
	va stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con	
	cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo	
	sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attiva-	
	mente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi	
	del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale, promuovendo	
	ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo	
	cooperativo.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come sopra definita,	
	nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Coo-	
	perativa ha come oggetto:	
	- gestione di residenze sanitarie per anziani (R.S.A.), case di cura protette ed	
	ogni altra forma residenziale sanitaria, assistenziale e riabilitativa pubblica e	
	privata in proprio o per conto terzi, nonché i relativi servizi assistenziali, al-	
	berghieri e generali, gestione di strutture a carattere residenziale e semiresi-	
	9	

	denziale diurne e notturne, case alloggio, gruppi appartamento, comunità al-	
	loggio, nonché servizi integrati per residenze protette, anche ad elevata inten-	
	sità assistenziale, strutture e centri di riabilitazione, ambulatori in cui si ero-	
	gano prestazioni sanitarie;	
	- prestazioni educative, infermieristiche, socio-assistenziali e sanitarie, a ca-	
	rattere domiciliare come sostegno al nucleo familiare oppure in strutture ap-	
	positamente allestite o messe a disposizione da enti pubblici e privati, inclu-	
	se le attività di trasporto sanitario;	
	- prestazioni di servizi assistenziali, di accoglienza, di animazione e di ac-	
	compagnamento con finalità educative e/o riabilitative;	
	- consulenza clinica e metodologica con servizi specialistici di assistenza	
	psicologica e supporto educativo;	
	- attività ricreative, culturali e di tempo libero, volte a creare occasioni di	
	contatto e di conoscenza;	
	- gestione di servizi educativi riferibili ad attività e corsi di istruzione, infor-	
	mazione, aggiornamento, educazione, formazione, progettazione, ricerca e	
	promozione culturale finalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica	
	sui temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza e di ogni altra	
	forma di emarginazione, nonché alla qualificazione umana, culturale e pro-	
	fessionale;	
	- realizzazione di progetti rivolti alla socializzazione, propedeutici all'inseri-	
	mento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati e a rischio di	
	emarginazione, anche attraverso la gestione di attività agricole o artigianali	
	di produzione e vendita;	
	- nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti la cooperativa potrà cu-	
	10	

	rare la gestione di servizi e strutture di ritrovo, aggregazione, ristorazione e	
	ricezione (a titolo di esempio: mense, esercizi pubblici, bar, ristoranti, cam-	
	peggi, ostelli, agriturismo);	
	- erogazione di servizi con finalità ludiche, di socializzazione ed educazione,	
	rivolti alla prima infanzia, anche a carattere di sperimentazione ed innova-	
	zione, volti a tutelare ed a promuovere i diritti dei bambini, ad armonizzare i	
	tempi di lavoro e di cura e a rispondere alle esigenze del nucleo familiare (a	
	titolo di esempio: asilo nido, micro - nidi, nidi aziendali, centri di custodia o-	
	raria, ludoteche, centri di gioco famiglia);	
	- erogazione di servizi ricreativi ed educativi, sia riferibili ad attività di istru-	
	zione, sia per il tempo libero, rivolti a bambini e ragazzi, anche nei periodi di	
	sospensione delle attività didattiche (a titolo di esempio: centri di aggrega-	
	zione giovanili, centri estivi, servizi pre e post scuola, laboratori scolastici);	
	- erogazioni di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genito-	
	re-figli, di contrasto alla povertà ed alla violenza, nonché alternativi al rico-	
	vero di minori in istituti educativi ed assistenziali (a titolo di esempio: soste-	
	gno alla frequenza scolastica, accoglienza temporanea di minori, casa di ac-	
	coglienza per famiglia con figli ospedalizzati);	
	- trasporto di studenti, disabili, impiegati, etc, per conto di pubbliche ammi-	
	nistrazioni o privati; autonoleggio da rimessa senza conducente, lavaggio e	
	nolo biancheria piana, confezionata e di ogni altro tipo, anche per strutture	
	sanitarie pubbliche e private; case di riposo per anziani, disabili, con tutti i	
	servizi annessi, necessari ad un completo funzionamento;	
	- assistenza ed organizzazione di fiere, mostre, convegni, meeting, ricevi-	
	menti, banchetti e cerimonie in genere; organizzazione e gestione concerti	
	11	

	musicali, eventi culturali ed espositivi;	
	- gestione per conto di enti locali o in proprio di strutture di accoglienza per	
	soggetti immigrati rifugiati e richiedenti asilo politico (Centri SPRAR);	
	- gestione di centri diurni, residenziali ed altre strutture con carattere animati-	
	vo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione ed al miglioramento del-	
	la qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed	
	il turismo sociale;	
	- gestire servizi di interpretariato, mediazione interculturale, consulenza, tra-	
	duzioni nelle strutture organizzate sul territorio: tribunali, case circondariali,	
	istituti penali minori, etc.	
	Tali attività potranno essere espletate in forma diretta e/o in appalto o con-	
	venzione con Enti Pubblici o privati in genere.	
	Per conseguire il proprio scopo la società può procedere ad accordi e conven-	
	zioni con privati ed enti pubblici, italiani o stranieri, diretti alla realizzazio-	
	ne, alla organizzazione ed alla gestione delle attività rientranti nel proprio	
	scopo nonché ricevere contributi e finanziamenti dagli enti suddetti, provve-	
	dere, per conto dei soci, ad acquisti di libri di testo, di altro materiale di do-	
	cumentazione nonché di sussidi didattici scritti o audiovisivi.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Co-	
	operativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi	
	sopraelencati, con espresso divieto di ogni altra; potrà compiere tutti gli atti	
	e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commer-	
	ciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli sco-	
	pi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai mede-	
	simi.	
	12	

	Tutte le attività di cui sopra debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto	
	delle norme che ne disciplinano l'esercizio, ed in particolare nel rispetto del-	
	le vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui e-	
	sercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizza-	
	te allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge	
	31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrazioni; potrà, inol-	
	tre, assumere partecipazioni in altre imprese aventi oggetto analogo, affine o	
	connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato, nel rispetto della normativa vigente in materia.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai rego-	
	lamenti; le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito	
	dalla legge.	
	Possono essere ammessi quali soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che (queste ultime solo se la cooperativa abbia almeno nove soci) apparte-	
	nenti alle seguenti categorie:	
	13	

	1) soci prestatori, persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della	
	cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi forma consenta la legislazione italiana;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della l. 381/91, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci;	
	3) soci fruitori, persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori, purchè la cooperativa abbia almeno nove soci, anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in pro-	
	14	

	prio imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività	
	svolta, si trovano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la va-	
	lutazione dell'organo amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.	
	2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deci-	
	sioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in o-	
	gni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla re-	
	lativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Or-	
	gano amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli	
	artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il so-	
	cio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento,	
	salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	15	

	si. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale catego-	
	ria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente Statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del	
	suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine socie-	
	taria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale cate-	
	goria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del ter-	
	mine, non superiore a cinque anni, fissato al momento della sua ammissione	
	per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci or-	
	dinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi	
	prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo am-	
	ministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60	
	(sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la	
	deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo ammi-	
	nistrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	16	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale,	
	delle specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale	
	non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e mas-	
	simo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto	
	e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi	
	di società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti	
	b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà con-	
	tenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al prece-	
	dente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	
	renti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e an-	
	notata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deli-	
	berazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interes-	
	sati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi	
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla	
	17	

	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci	
	con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo	
	stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Diritti ed obblighi del socio)	
	I soci hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la cooperativa se-	
	condo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico,	
	nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i	
	suddetti rapporti e soddisfare gli interessi dei soci.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto, ai sensi dell'art	
	2476 c.c., di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i li-	
	bri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci	
	sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo ammi-	
	nistrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria del-	
	la domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in se-	
	de di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazio-	
	ni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	18	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante	
	dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (tren-	
	ta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con let-	
	tera raccomandata alla Cooperativa.	
	c) alla cooperazione per il raggiungimento dei fini sociali, e ad astenersi per	
	ogni attività che sia comunque in contrasto con gli interessi della cooperati-	
	va.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è per-	
	sona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio	
	è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla So-	
	cietà. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla	
	ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunica-	
	19	

	zione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto	
	con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del	
	recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi socia-	
	li, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano al rapporto mutualisti-	
	co, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni	
	adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a	
	60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di al-	
	meno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quo-	
	te sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al	
	20	

	Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rap-	
	porti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a	
	cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate	
	ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quo-	
	te versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 18, comma 4,	
	lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diven-	
	ta operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del	
	codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto	
	di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	21	

	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla	
	richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono suben-	
	trare, ove vi consentano, nella partecipazione del socio deceduto previa deli-	
	berazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le moda-	
	lità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla li-	
	quidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso,	
	debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutuali-	
	stico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di	
	morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio ap-	
	prezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo	
	tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità	
	dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci rece-	
	duti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla ri-	
	serva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al	
	22	

	risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	nata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione cal-	
	colata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rim-	
	borso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mu-	
	tualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previ-	
	ste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutuali-	
	stiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il paga-	
	mento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 16 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effe-	
	tuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore non inferiore né supe-	
	riore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18 e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli e-	
	23	

	redi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per	
	legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 17 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né es-	
	sere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Ammi-	
	nistratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne co-	
	municazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con ri-	
	ferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunica-	
	to al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e	
	la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della co-	
	municazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	Art. 18 (Bilancio di esercizio - Ristorni)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	24	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Gli amministratori, ed i Sindaci se nominati, documentano - nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2535 c.c.), tenendo conto delle particolarità dello scopo mutualistico proprio delle cooperative sociali ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/1991 e dell'art. 2529 comma 2 c.c.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	25	

	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili,	
	oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi	
	ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le coo-	
	perative a mutualità prevalente.	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può	
	appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consen-	
	tano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in mate-	
	ria, può deliberare in favore dei soci prestatori trattamenti economici ulterio-	
	ri a titolo di ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle se-	
	guenti forme:	
	· erogazione diretta di denaro;	
	· aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata consideran-	
	do la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Coope-	
	rativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal	
	presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministra-	
	tori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	26	

	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543, dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modi-	
	ficazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate me-	
	diate consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	nelle forme di cui all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo	
	richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate me-	
	diate deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 21.	
	Art. 20 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso e-	
	spresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del	
	precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sul-	
	la base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà av-	
	venire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito	
	documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	27	

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indica-	
	zione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-	
	zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la	
	manca di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedi-	
	zione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo,	
	se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un so-	
	lo voto .	
	28	

	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 21 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 19 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo ed idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	29	

	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione	
	degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la pre-	
	senza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo nei casi previsti alle lettere	
	d), ed e) dell'articolo 19, nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che	
	rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque	
	sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo	
	che nei casi previsti alle lettere d) ed e) dell'articolo 19, nei quali è richiesto	
	il voto favorevole dei soci che rappresentano 1/3 (un/terzo) dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci.	
	Art. 23 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano	
	dei presenti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ma comunque deve	
	essere consentita l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma po-	
	tranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 24 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro	
	dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massi-	
	30	

	mo di tre voti come appresso specificato:	
	fino a 1000,00 (mille virgola zero zero) Euro di capitale sociale sottoscritto	
	voti 1;	
	oltre 1.000,00 (mille virgola zero zero) e fino a 5.000,00 (cinquemila virgola	
	zero zero) Euro di capitale sociale sottoscritto voti 2;	
	oltre 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) Euro di capitale sociale sotto-	
	scritto voti 3.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scrit-	
	ta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesi-	
	ma categoria di socio cooperatore e che non sia Amministratore o dipendente	
	come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del	
	segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 26 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla de-	
	cisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico	
	o da un Consiglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di ammini-	
	31	

	strazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3	
	(tre) a 7 (sette), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta al mo-	
	mento della nomina.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate	
	dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo dura in carica per il periodo fissato all'atto della	
	nomina; in mancanza di fissazione di un termine, fino a revoca o dimissioni.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 27 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ec-	
	cezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, oppure ad un Comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 (centoventi) giorni gli organi delegati devono riferire agli Ammini-	
	stratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	
	32	

Art. 28 (Convocazioni e deliberazioni)		
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle qua-	
	li vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spe-	
	dirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a	
	mezzo telegramma, fax o e-mail, in modo che gli Amministratori ed i Sinda-	
	ci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
Art. 29 (Integrazione del Consiglio)		
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica	
	devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza	
	dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza di Organo di Con-	
	trollo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a	
	fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzio-	
	ne.	
Art. 30 (Compensi agli Amministratori)		
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Ammini-	
	33	

	stratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consi-	
	glio, sentito il parere dell'Organo di Controllo ove nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti	
	attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 31 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione	
	hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione	
	perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti atti-	
	ve e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attri-	
	buiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
	quest'ultimo previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno	
	conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammini-	
	stratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti	
	al riguardo.	
	Art. 32 (Organo di controllo)	
	La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, c.c., un	
	organo di controllo, che, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della	
	nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindaca-	
	34	

	le composto da tre membri effettivi e due supplenti.	
	Nei casi previsti dall'art. 2543 c.c., la nomina dell'organo di controllo è ob-	
	bligatoria.	
	Ove nominato, l'organo di controllo avrà competenze e poteri previsti per ta-	
	le organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.	
	La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di con-	
	trollo, che deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito regi-	
	stro; l'assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti ad	
	un revisore legale o ad una società di revisione legale.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revi-	
	sione legale dei conti un revisore o una società di revisione, questi devono	
	essere iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revi-	
	sore legale o ad una società di revisione qualora la Società sia tenuta alla re-	
	dazione del bilancio consolidato.	
	Ove nominati, si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le nor-	
	me previste per gli stessi in materia di società per azioni.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più	
	Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 34 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante	
	dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	35	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 35 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	36	

	tarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le	
	mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 36 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili	
	annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservati.	
	Art. 37 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di leg-	
	ge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disci-	
	plina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quan-	
	to compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.	
	5) I componenti determinano di affidare l'amministrazione della Società ad un	
	Amministratore Unico, e nominano a tale carica, fino a revoca o dimissioni,	
	la Signora CARUSO Claudia , sopraggeneralizzata, la quale accetta, dichia-	
	rando che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità e di in-	
	compatibilità previste dalle norme vigenti.	
	All'Amministratore Unico sopra nominato spettano, in conformità a quanto	
	previsto dallo statuto, tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza della	
	Società.	
	6) La società ha sede in Amantea (CS).	
	Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese, i	
	soci dichiarano che l'attuale indirizzo della Società è fissato in Località	
	Villanova - Frazione Campora San Giovanni.	
	37	

	7) La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2060.	
	8) Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.	
	9) Le spese del presente atto, conseguenziali e dipendenti, il cui importo globale ammonta approssimativamente ad Euro 1.300,00 (milletrecento virgola zero zero) sono a carico della società.	
	Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.	
	INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003	
	Preso atto dell'informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, predisposta da me Notaio, le parti prestano il consenso al trattamento e alla conservazione dei loro dati personali in relazione alla presente operazione, alla comunicazione dei medesimi dati agli Uffici e/o Registri competenti per gli adempimenti connessi nonché al rilascio di copia del presente atto a chiunque ne farà richiesta.	
		Di
	quest'atto ho dato io Notaio lettura alle comparenti le quali da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio su dieci fogli intercalati per pagine trentotto e fin qui della trentanovesima.	
	Viene sottoscritto alle ore dodici e minuti quarantacinque.	
	Firmato: Claudia Caruso - Giovanna Coccimiglio - Rizzo Giuseppina - Angela Massara Notaio - segue impronta del sigillo.	
	38	